Allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418 in data 14 dicembre 2012

Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno

rilegno

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
E
CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA IL RECUPERO E IL RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI DI LEGNO (RILEGNO)

novembre 2012

I sottoscritti

Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1 in persona dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente Ing. Manuela Zublena (in seguito "Regione") allo scopo autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 2418 in data 14 / 12 / 2012;

e

RILEGNO – Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno Via Luigi Negrelli, 24/A - Cesenatico (FC), nella persona del direttore, Dott. Marco Gasperoni (di seguito "RILEGNO");

Visto

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ha, tra l'altro, previsto la possibilità di regolare le modalità di riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata degli stessi rifiuti di imballaggio, posta a carico di produttori ed utilizzatori di imballaggi, attraverso un Accordo di Programma Quadro tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);

- la Legge Regionale 3 dicembre 2007 n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3188/XI del 2003;

- la convenzione stipulata fra la Regione Valle d'Aosta e la società Valeco SpA per la gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di Brissogne, ivi comprese le operazioni finalizzate al ricevimento ed il recupero dei rifiuti valorizzabili sia derivanti dalle raccolte differenziate comunali che derivanti da attività produttive, commerciali, di servizi e professionali direttamente conferiti dai produttori, sottoscritta in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3200, del 30 dicembre 2002;

- l'accordo di Programma Quadro Anci-Conai per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio, rinnovato in data 23 dicembre 2008 (di seguito

"Accordo Quadro"), con durata quinquennale (2009 – 2013) che, al punto 6 prevede, in via generale, accordi volontari per meglio promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata, soprattutto nei contesti territoriali a maggiore criticità come, tra l'altro, le zone montane a bassa densità abitativa;

- l'Allegato Tecnico raccolta imballaggi di legno del citato Accordo Quadro (di seguito "Allegato Tecnico Rilegno" ed allegato al presente accordo di programma quale parte integrante e sostanziale) che, sottoscritto anche da Rilegno, prevede espressamente, tra l'altro, al punto 9, che vengano realizzate attività e interventi di informazione e sensibilizzazione, finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta;

- che tale Allegato Tecnico prevede tutte le condizioni di ritiro da parte di Rilegno dei rifiuti di imballaggio di legno di origine domestica o comunque conferiti a servizio pubblico, rimandando peraltro a convenzioni locali, basate su "Condizioni generali" concordate tra le parti a livello nazionale, la regolazione dei rapporti contrattuali tra Rilegno e i Comuni o i soggetti dagli stessi delegati al fine del riconoscimento dei corrispettivi previsti a fronte dei maggiori oneri per la raccolta differenziata;

- il Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il CONAI per ottimizzare e incrementare nel territorio regionale la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, sottoscritto dalle parti in data 3 luglio 2012, e la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 in data 25 maggio 2012 che ha approvato il sopra citato protocollo;

- l'accordo analogo al presente accordo siglato da Regione e Rilegno, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2597 in data 15 luglio 2002;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2418 in data 14 / 12 / 2012 con la quale è stato approvato il nuovo Accordo di Programma tra la Regione e Rilegno per promuovere la raccolta, il riciclaggio e il recupero di imballaggi di legno;

considerato

1. che la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, costituisce Autorità di ambito territoriale ottimale unico per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani, mentre per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (autorità di subATO);

2. che la Regione Valle d'Aosta ha espresso il parere di conformità relativo a tutti i Piani di subATO redatti dalle autorità di subATO in conformità all'art. 8 della l.r. 31/2007 e che tali Piani di subATO costituiscono il documento di riferimento per l'attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

3. che l'azienda VALECO Spa, azienda di riferimento unica per il conferimento dei rifiuti da imballaggio per tutta la Regione, ha stipulato nel 2010 le convenzioni con i consorzi previsti dall'art. 223 del D.Lgs 152/2006 (di seguito Consorzi di filiera);

4. che in attuazione delle convenzioni sopra citate il Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne costituisce punto di conferimento obbligatorio per i Comuni della Regione di tutte le tipologie di rifiuto urbano, ivi compresi quelli soggetti a valorizzazione e che il soggetto concessionario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti della Regione è incaricato di provvedere alla gestione degli stessi ai fini del recupero;

5. che l'Accordo Quadro, al punto 6, favorisce lo sviluppo di accordi volontari a livello territoriale con Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori e operatori economici interessati, al fine di promuovere, tra l'altro, l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata e l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità;

6. che, a seguito del citato rinnovo dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI e del relativo allegato tecnico "Imballaggi di legno", si è reso necessario rinnovare le convenzioni locali sulla base delle nuove condizioni e, quindi, per regolare i rapporti inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio di legno nella regione, sottoscrivere una nuova convenzione tra Rilegno e la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

7. che Rilegno ribadisce e rafforza l'auspicio che si realizzino, per quanto possibile, sistemi integrati di raccolta differenziata e di avvio a recupero/riciclo, razionalizzati anche su base territoriale, e individua nella facoltà di stipulare accordi volontari lo strumento privilegiato per favorire tale processo;

8. che Rilegno e la Regione intendono collaborare per migliorare ulteriormente la performance di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti di imballaggi di legno prodotti nel territorio regionale, anche attraverso l'eventuale revisione delle modalità di raccolta e preparazione all'invio al consorzio di tali rifiuti, qualora comportassero migliori efficienze di riciclo e recupero e minori costi;

9. che Rilegno e la Regione ritengono opportuno estendere la loro collaborazione al monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti d'imballaggi di legno, anche non riferibili al circuito dei rifiuti solidi urbani, prodotti sul territorio regionale, al fine di approfondire la conoscenza e il controllo dell'intero sistema del recupero e dello smaltimento;

convengono quanto segue

Articolo 1 - (Oggetto dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma intende promuovere l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio di legno svolta nella Regione, attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione delle iniziative esistenti sul territorio.

Articolo 2 - (Obiettivi dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma ha la finalità di:

a) promuovere la raccolta dei rifiuti da imballaggio di legno nel territorio della Regione;

b) favorire la Regione nella gestione della frazione di imballaggi di legno attualmente oggetto di raccolta differenziata, anche attraverso campagne specifiche di raccolta;

c) individuare il Centro regionale di Brissogne quale piattaforma di conferimento e avvio al riciclo del materiale derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio di legno;

d) riconoscere la copertura territoriale della Regione in termini di attività di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti da imballaggio di legno;

e) avviare incontri periodici tra Rilegno e la Regione volti allo scambio di informazioni sulle attività di raccolta differenziata e al monitoraggio dei relativi risultati;

f) avviare un fattivo rapporto di collaborazione tra Rilegno e la Regione anche in termini di comunicazione e informazione alla cittadinanza sulle attività di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti da imballaggio di legno.

Articolo 3 - (Impegni delle Parti)

Al fine di promuovere adeguatamente i contenuti del presente Accordo di Programma la **Regione** si impegna a:

a) collaborare alle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione anche avvalendosi del soggetto concessionario del servizio di gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne;

b) delegare per la Regione il soggetto concessionario del servizio di gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne alla stipula di una convenzione con Rilegno;

c) comunicare tutte le informazioni in suo possesso sullo stato di attivazione sul territorio della raccolta differenziata degli imballaggi di legno (modalità di raccolta, attrezzature impiegate, quantità conferita presso il Centro regionale di Brissogne della raccolta differenziata del legno);

d) promuovere l'estensione della raccolta differenziata a tutte le tipologie di imballaggi di legno sia attraverso la sensibilizzazione delle Autorità di Sub ATO per l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all'utenza;

e) avviare l'analisi e la valutazione dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti da imballaggio di legno, oggetto di raccolta differenziata, al fine di verificare le quantità recuperate/recuperabili della frazione di legno e di determinare possibili azioni al fine di migliorare la raccolta differenziata e il recupero;

f) promuovere, in accordo con Rilegno e con i sotto Ambiti Territoriali

Ottimali di gestione dei rifiuti urbani, iniziative volte a promuovere la raccolta di imballaggi in legno presso le utenze selezionate, anche con campagne specifiche, presso località a forte vocazione turistica e nelle scuole.

Al fine di promuovere adeguatamente i contenuti del presente Accordo di Programma il **Consorzio RILEGNO** si impegna a:

a) garantire il ritiro e il successivo avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi di legno provenienti dalla raccolta differenziata effettuata in Valle d'Aosta, compresi i rifiuti derivanti da attività di raccolta differenziata effettuate in occasione di "giornate ecologiche" o da iniziative e campagne specifiche di raccolta, conferiti presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne;

b) comunicare alla Regione Valle d'Aosta i quantitativi di rifiuti da imballaggio di legno raccolti nella regione e avviati a riciclo da Rilegno, al fine della relativa contabilizzazione nell'ambito degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia della Regione;

c) collaborare all'organizzazione delle attività di informazione e educazione organizzate sul territorio regionale, quali, ad esempio, le "giornate ecologiche", anche fornendo materiale informativo e di comunicazione sui temi della raccolta differenziata di imballaggi in legno (e.g. manifesti, locandine, pieghevoli, etc.);

d) collaborare con la Regione alla realizzazione di periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini a sostegno della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio di legno e sul recupero e riciclo degli stessi, tenendo anche conto della particolare vocazione turistica della Regione;

e) garantire la valorizzazione delle attività di raccolta differenziata di imballaggi di legno svolte nel territorio della Regione, riconoscendo la copertura territoriale dei Comuni e della popolazione coinvolta.

Articolo 4 - (Pubblicità dell'Accordo di Programma)

I firmatari si impegnano a favorire e a sostenere tutte le azioni utili ad assicurare la diffusione delle informazioni relative agli impegni assunti dalle parti con la stipula del presente accordo di programma. Le parti si impegnano altresì a diffonderne i risultati, anche parziali, attraverso i propri

canali informativi.

Articolo 5 - (Durata dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2013 (periodo di validità del nuovo Accordo Quadro Anci-Conai 2009 – 2013).

Saint-Christophe,

Per la Regione Valle d'Aosta
Assessore regionale al Territorio e Ambiente
Ing. Manuela Zublena ……..……..……

Per RILEGNO – Consorzio Nazionale per la raccolta
il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno
il Direttore Dott. Marco Gasperoni ……..……..……

Allegato Tecnico imballaggi di legno (Accordo ANCI-Rilegno)

1. Oggetto dell'Allegato

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica, sulla base di Convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 2 dell'Accordo Quadro.
I soggetti interessati dalla Convenzione di attuazione del presente Allegato sono:

- il Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi di legno, d'ora in poi Rilegno;
- il Comune/i o il soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi Convenzionato.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni, sulla base di una Convenzione-tipo e delega-tipo.
La delega e la Convenzione sono legate all'affidamento del servizio di raccolta differenziata; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che contestualmente decade.
Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Rilegno per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

3. Definizione degli obblighi delle parti

Le Convenzioni dovranno interessare i rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.
Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata.
Sarà cura del Convenzionato comunicare preventivamente a Rilegno ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della Convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni, al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa.
Il Convenzionato si impegna al conferimento presso una o più piattaforme di riferimento, che potranno essere modificate in accordo fra le parti nel corso della Convenzione, dei rifiuti di imballaggio di legno.
Rilegno riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico, presso le suddette piattaforme, senza ulteriori oneri in capo al Convenzionato, nonché all'avvio a recupero dei medesimi.
L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro un raggio di azione di 25 chilometri dal luogo di provenienza: per distanze superiori, Rilegno riconosce al Convenzionato, quale contributo al trasporto, l'importo di 1 Euro per ogni km eccedente.

4. Modalità di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da Rilegno ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modd.
Il servizio di raccolta viene svolto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, col seguente modello organizzativo:

a. il Convenzionato organizza la raccolta su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio primari (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico);

b. il Convenzionato si impegna a favorire il conferimento degli imballaggi secondari e terziari presso le piattaforme indicate da Rilegno.

5. Corrispettivo

Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge, le parti assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso centri di raccolta comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali.
Per i servizi di cui ai precedenti punti 3 e 4, Rilegno riconoscerà i seguenti corrispettivi:

i. 13,71 Euro/ton per materiale con impurezze fino al 5% in peso;

ii. 6,86 Euro/ton per materiale con impurezze oltre il 5% e fino al 10% in peso.

Rilegno non provvede alla presa in carico del materiale presso le piattaforme concordate, ove il materiale superi il 10% di impurezze.
Per conferimenti che contengano oltre il 5% di impurezze le stesse saranno ritirate dal Convenzionato a propria cura e spese.
Ai sensi del presente Allegato per impurezze si intendono i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.
L'attribuzione dei corrispettivi in funzione delle fasce troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al successivo art. 7 e avrà decorrenza con analogo riferimento temporale.
I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

6. Corrispettivi per i servizi aggiuntivi

Rilegno e il Convenzionato potranno concordare localmente servizi aggiuntivi definendone modalità e corrispettivi.

7. Accertamento della qualità

Le operazioni di verifica del materiale oggetto del presente Allegato devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, fin dalla formazione del campione, presso la piattaforma di conferimento all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.
Ai fini dell'individuazione del tenore medio di impurezze, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione con costi ed organizzazione a carico di Rilegno.
La percentuale di impurezze sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti}] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze nel campione indicato verrà concordata tra le parti in sede locale.
È data facoltà al Convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.
Sono a carico del richiedente eventuali analisi aggiuntive effettuate ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. I risultati di queste eventuali analisi non saranno utilizzati ai fini della determinazione della percentuale di impurezze e quindi del corrispettivo; saranno comunque comunicati alla controparte.

8. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere trimestralmente fattura nei confronti di Rilegno e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale alle piattaforme, allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese.

9. Campagne di informazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Rilegno realizza, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all'ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.

10. Accordi territoriali

Le parti si danno reciprocamente atto che localmente potranno essere concordate, in aggiunta a quanto disciplinato al punto 4, condizioni economiche, qualitative ed operative relative a una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche.
Per rifiuto ingombrante si intende il manufatto essenzialmente costituito di legno proveniente da utenze domestiche.
La locale applicazione di tale modalità di raccolta avviene in funzione delle reali opportunità di recupero del materiale legnoso, con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti), per il successivo conferimento in piattaforme, rinunciando allo smaltimento.

11. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come dettagliatamente riportato nell'allegato A) al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

12. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Rilegno

Rilegno si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato B) al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale .....

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione
Numero iscrizione REA .....
Provincia .....
Comune .....
Via .....
N. civico ..... C.A.P. ..... num telefonico ..... / ..... Totale addetti unità locale .....

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)
Provincia ..... Cod Provincia .....
Comune .....
Via .....
N. civico ..... C.A.P. ..... num telefonico ..... / .....

Referente
Ruolo Referente .....
Nome ..... Cognome .....
Provincia ..... Cod Provincia .....
Comune .....
Via ..... N. civico ..... C.A.P. .....
num telefonico ..... / ..... Cell ..... Fax ..... / ..... Email .....

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: ..... (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La "Sezione 2" viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in "Sezione 1" e in "Sezione 2" potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

Allegato B – Dati Rilegno

Convenzionato	Elenco Comuni serviti	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (Euro * 1000)